

N. R.G. 12 - 1/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e delle esecuzioni forzate

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Elena Gelato	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice estensore

nel procedimento iscritto al n. r.g. 12 - 1/2020 avente ad oggetto la revoca ai sensi dell'art. 173, terzo comma, l. fall. dell'ammissione di TE.AM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE alla procedura di concordato preventivo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso *ex art.* 161, sesto comma, l. fall. depositato in data 1.6.2019, la società TE.AM. s.p.a., con sede legale in Bergamo, via Piazza della Repubblica n. 2, proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. entro un termine fissato dal giudice.

Con decreto depositato in data 9.6.2020 il Tribunale concedeva il termine sino al 28.7.2020 per l'integrazione della documentazione, nominando il dott. Volpi Alberto come commissario giudiziale.

Nel termine concesso, prorogato sino al 23.11.2020, la società TE.AM. s.p.a., che opera nel settore della progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, proponeva ai suoi creditori un concordato liquidatorio, con cessione del patrimonio sociale, consistente quasi totalmente (euro 1.900.000, su un attivo di euro 1.936.418,56) nel compendio immobiliare della *ex cava* Vailata, tramite procedura competitiva *ex art.* 107 l. fall.

Più precisamente, la proposta concordataria si proponeva di realizzare la ristrutturazione dei debiti attraverso una retrogradazione negoziata di parte dei crediti privilegiati, sulla base di accordi raggiunti ai sensi dell'art. 177, secondo comma, l. fall., così da reperire la provvista necessaria al pagamento integrale dei creditori privilegiati non aderenti e a realizzare l'offerta ai creditori chirografari del pagamento del proprio credito nella soglia di legge del 20%.

In siffatto contesto, attraverso le vendite dell'unico cespite di proprietà e la riscossione di alcuni crediti erariali, la società prevedeva: (i) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili (euro 274.500,00); (ii) il pagamento integrale dei crediti privilegiati muniti di privilegio speciale su beni immobili, dei creditori privilegiati generali non aderenti agli accordi e della parte non retrogradata del credito di titolarità dei creditori privilegiati aderenti (euro 455.653,98); (iii) il pagamento dei creditori chirografari, inclusa anche la parte retrogradata relativa ai creditori privilegiati aderenti, nella misura del 20% complessiva dei crediti (euro 341.809,91, e cioè almeno il 20% del passivo chirografario complessivo di euro 1.707.693,26); ed, infine, (iv) il pagamento dei crediti postergati solo



successivamente all'eventuale integrale soddisfacimento dei crediti in prededuzione e dei costi di sopravvivenza, dei creditori muniti di privilegio e dei creditori chirografari, nella percentuale che sarà realizzabile a fronte del residuo (euro 1.353.534,47).

L'attivo concordatario era stimato in euro 1.936.418,56 ed il passivo in euro 4.651.381,71 (comprensivo di oneri di procedura e fondo rischi).

Con specifico riferimento al valore del sito della ex Cava Vailata, stante l'iscrizione sull'area di un onere reale per l'esecuzione delle attività di bonifica e ripristino ambientale *ex art.* 253 del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006, il Tribunale rilevava la necessità che la stima del cespite fosse determinata al netto dei costi di bonifica, di cui chiedeva precipua quantificazione.

In particolare, il Collegio, preso atto che in occasione dell'avvio dell'iter tecnico amministrativo per ottenere le autorizzazioni alla realizzazione di una discarica di rifiuti monotipo non pericolosi, il Comune di Treviglio con decreto dirigenziale n. 13827 del 20.3.2017 approvava il progetto di bonifica, quantificando i costi nella somma complessiva di euro 3.429.140,00, mentre nella perizia allegata alla proposta di concordato, i predetti costi erano rideterminati in misura significativamente inferiore, e cioè in euro 1.000.000,00 per l'ipotesi di valorizzazione immobiliare dei beni e in euro 2.000.000,00 per l'ipotesi di nuova concessione dell'area ad un soggetto terzo, invitava la società proponente a rendere chiarimenti ed integrazioni alla domanda in ordine ai costi di bonifica.

La società con memoria integrativa del 21.12.2020 specificava che i costi di bonifica ridotti si giustificavano nella diversa tipologia di intervento di bonifica derivante da un diverso uso dell'area ovvero discarica di rifiuti monotipo contenenti cemento amianto contro un mero ripristino ambientale, allegando a sostegno un elaborato peritale.

Con decreto del 5.1.2021 la società era ammessa alla procedura di concordato preventivo con adunanza dei creditori fissata per il 27.4.2021.

Con relazione *ex art.* 173, terzo comma, l. fall., depositata in data 12.3.2021, il commissario giudiziale rilevava il venir meno della concreta fattibilità giuridica del piano di cui alla lettera e) secondo comma dell'art. 161 l. fall..

Più precisamente, il commissario giudiziale dava atto che successivamente all'ammissione della procedura concordataria, il Comune di Treviglio confermava la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere di bonifica dell'area; e che avverso tale provvedimento, in data 22.2.2021, la società TE.AM s.p.a. presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenerne l'annullamento, senza quindi rispondere all'invito del Comune di esercitare il diritto alla stipulazione dell'atto di cessione volontaria.

In siffatto contesto, stimava il commissario giudiziale, che sia la possibilità di alienare a terzi un bene, inciso da gravame *sub iudice* dai tempi e gli esiti assolutamente incerti, sia l'eventualità che l'area venisse acquisita attraverso lo strumento dell'esproprio nell'ambito di un accordo fossero prospettive di difficile realizzazione.

L'organo commissariale rilevava inoltre che tra le passività riportate dalla società nella domanda di concordato non veniva rappresentata sia quella potenzialmente derivante dall'escussione della polizza fideiussoria n. 79577850 rilasciata da Allianz S.p.a. a garanzia dell'adempimento della bonifica dell'area per l'importo di euro 1.714.570,00, pari al 50% del costo stimato per l'intervento di bonifica di complessivi euro 3.429.140,00 (decreto dirigenziale n. 13827, del 17 marzo 2017), e sia gli oneri relativi alla realizzazione della bonifica approvata dalla società e dal Comune.



Il Tribunale, quindi, avviava d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, disponendo la convocazione in Camera di Consiglio della società proponente, del commissario giudiziale e dei creditori istanti il fallimento per il giorno 31.3.2021.

In data 30.3.2021 si costituiva la società TE.AM s.p.a contestando tutto quanto dedotto dal commissario giudiziale e, più precisamente, rilevando: (i) l'inammissibilità dell'istanza di revoca *ex art.* 173 l. fall. sia per l'insussistenza di fatti nuovi successivi all'atto di ammissione del concordato e sia per l'impossibilità di rivalutare fatti preesistenti, già considerati nel decreto di ammissione del concordato; (ii) l'inopponibilità alla massa dei creditori dell'iscrizione dell'onere reale; (iii) contestando, inoltre, che la destinazione urbanistica comunale e la procedura di esproprio potessero rappresentare un deterrente per un oculato e competente soggetto imprenditoriale; (iv) e affermando, altresì, che il Comune di Treviglio non vantava alcun titolo per escutere la polizza fideiussoria e che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento del ricorso al Capo dello Stato avrebbe annullato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste dal progetto di bonifica e con essa la validità della fideiussione.

Infine, la società proponente rappresentava di avere ripreso i contatti con il Comune di Treviglio, il quale in data 29.3.2021 quantificava il corrispettivo della cessione volontaria in euro 1.220.000,00 al lordo degli oneri fiscali. Considerato, quindi, che l'acquisizione mediante cessione volontaria avrebbe consentito di rispettare pienamente i termini della proposta formulata dai creditori chiedeva un breve rinvio e/o l'assegnazione di un termine per consentire la valutazione della proposta dell'ente, così da poterla collocare nell'ambito della proposta e del piano ai fini della successiva, eventuale, istanza di autorizzazione al compimento del relativo atto di accettazione.

Il Tribunale, preso atto della richiesta rinviava l'udienza al 28.4.2021, disponendo la sospensione dell'adunanza dei creditori, fissata per il 27.4.2021.

Con decreto in data 27.4.2021 il collegio, rilevato che il consiglio comunale di Treviglio si sarebbe riunito il 27.4.2021 anche al fine di determinare il corrispettivo per la cessione volontaria dell'area della ex cava Vailata, rinviava l'udienza al 5.5.2021.

In data 5.5.2021, il Tribunale, preso atto delle argomentazioni della ricorrente circa i tempi richiesti dalle procedure amministrative del Comune, concedeva alla società termine definitivo sino al 24 maggio 2021 per depositare un'eventuale modifica della proposta e del piano in aderenza ai rilievi del commissario giudiziale.

In data 24.5.2021 la società depositava l'atto di modifica della proposta, del piano e della documentazione *ex art.* 161 l. fall., con cui confermava la proposta di concordato liquidatorio con cessione dei beni, tuttavia da svolgersi integralmente in forza dell'adesione, previe le autorizzazioni di legge, all'atto *ex art.* 20 del D.P.R. 327/2001 trasmesso dal Comune di Treviglio, ai fini della condivisione dell'indennità di cessione volontaria, quantificata in euro 1.030.000,00, oltre accessori e imposte.

Nella prospettiva della società ricorrente, il documento di fattibilità approvato dal Comune di Treviglio, prima, con la delibera di giunta comunale n. 67 del 21.04.2021 e, poi, con la delibera del Consiglio comunale n. 41 del 27.04.2021, ha quantificato l'indennità di esproprio in euro 1.030.000,00 netti (pari ad euro 1.300.000,00 lordi) al netto dei costi di bonifica. Ciò in quanto, il menzionato documento ha previsto nella programmazione finanziaria quale flusso di spesa la somma di euro 1.300.000,00 lordi per l'acquisizione dell'area e la somma di euro 3.430.000,00 per la bonificazione dell'area nonché le medesime somme quali flussi in entrata da acquisire mediante finanziamenti.



Tale circostanza attesterebbe l'impegno dell'ente ad eseguire la bonifica dell'area dopo averla acquisita mediante il versamento della somma di euro 1.300.000,00 lordi e consentirebbe di superare le criticità sollevate dal commissario giudiziale circa l'onere reale, la possibile escussione della polizza fideiussoria (e relativo eventuale fondo rischi) e la procedura espropriativa medesima.

La ricorrente ha rideterminato quindi l'attivo concordatario in euro 1.066.418,56, di cui euro 1.030.000,00 derivanti dall'indennità di esproprio di cui all'accordo bonario proposto dal Comune di Treviglio e, ritenuta venuta meno l'esigenza di mantenere gli stanziamenti precedenti relativamente al fondo rischi per far fronte ad eventuali oneri imprevisi ed eventuali passività latenti, ha ridotto il fondo rischi da 860.000,00 a euro 28.000,00.

L'attivo concordatario è così stimato in euro 1.030.000,00 e il passivo in 3.905.989,67 (comprensivo di oneri di procedura e fondo rischi).

In tale contesto, viene ribadito che la proposta concordataria consentirà il pagamento integrale dei creditori privilegiati non aderenti agli accordi *ex art. 177 l. fall.* e ai creditori chirografari del pagamento del proprio credito nella soglia di legge del 20% entro il 31.12.2022.

Osserva il Collegio che, alla stregua degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale, è inequivocabilmente emersa la mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato e che le modifiche apportate alla proposta ed al piano non sono idonee a superare le criticità emerse.

Deve anzitutto premettersi che l'eccezione di inammissibilità della procedura di revoca dell'ammissione *ex art. 173, terzo comma, l. fall.* è destituita di fondamento.

Come noto, l'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 173 1. fall, pretende una verifica sostanzialmente continua delle condizioni d'ammissibilità del concordato, mantenendo in capo al Tribunale un potere di controllo finalizzato all'accertamento della persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso dell'organo commissariale (Cass. 15 giugno 2020 n.11522; Cass. 13 marzo 2020, n. 7158).

L'esercizio di detto potere è, del resto, ontologicamente strumentale a porre il ceto creditorio in condizione di esprimere un'adesione consapevole, ricevendo informazioni corrette, complete ed esaustive, tanto da potersi indirizzare in modo avveduto in ordine alla convenienza della proposta.

Laddove il Tribunale accerti, anche mediante la "lente" offerta dall'organo commissariale, il difetto dei presupposti per l'ammissione al beneficio concordatario, esso è tenuto a sanzionare *ex officio* la debitrice proponente, mediante la revoca dell'ammissione anteriormente disposta (v., *ex multis*, Cass. 15 settembre 2011, n. 18864).

In via preliminare, deve pure rigettarsi l'eccezione di inopponibilità dell'iscrizione dell'onere reale alla procedura di concordato.

È noto invero che il tratto caratteristico dell'onere reale consiste nell'inerenza a un fondo, intesa come qualità giuridica inseparabile dal fondo stesso, di un peso oggettivamente gravante su un immobile, per cui un qualunque proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento per il solo fatto di esser tale, è tenuto a effettuare prestazioni periodiche e positive (di *dare* o di *favere*) in favore del proprietario di altro fondo o di un diverso soggetto.

Per tali ragioni, colui che subentra nella proprietà o possesso del bene succede anche nella situazione connessa all'onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza,



dovendo sostenere i costi degli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito, ancorché nei soli limiti del valore del bene in ipotesi di incolpevolezza dell'inquinamento (Cass., Sez. 1, n. 21887 del 21 ottobre 2011).

Ciò posto, deve rilevarsi che plurimi sono i profili che rendono la proposta e il piano, per come da ultimo modificati, inidonei a consentire l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, e cioè il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.

Come sopra detto, la ricorrente ha sviluppato un concordato liquidatorio sui seguenti presupposti: (i) dismissione dell'unico cespite di proprietà attraverso l'adesione alla procedura di cessione volontaria ai sensi dell'art. 45, comma primo, T.U. Espropri, avviata dal Comune di Treviglio, con incasso della somma netta di 1.030.000,00; (ii) rinuncia ai contenziosi pendenti con il Comune di Treviglio; (iii) indennità di esproprio determinata al netto dei costi di bonifica che rimarranno a carico dell'ente e conseguente rilascio da parte dello stesso della polizza fideiussoria.

Osserva il Collegio che l'ultimo assunto si fonda su un'interpretazione della società ricorrente degli atti provenienti dall'ente comunale, non suffragata da impegni e/o prese di posizione assunte dal Comune di Treviglio nei termini rappresentati.

Secondo la prospettazione della debitrice l'indennità di esproprio sarebbe stata effettuata al netto dei costi di bonifica, i quali saranno sostenuti esclusivamente dall'ente comunale. Tuttavia, dall'analisi della documentazione in atti non vi è alcun riscontro proveniente dal Comune di Treviglio dal quale inferire che il valore dell'area sia stata determinato al netto dei predetti costi. Né in questo senso possono assumere rilievo eventuali e non meglio definiti accordi transattivi celatamente raggiunti fra le parti.

Dall'esame degli atti allegati alla proposta ed al piano risulta invece: (i) che la stima ha avuto ad oggetto esclusivamente il valore dei beni immobili facenti parte dell'ex Cava Vailata; (ii) che la stima dell'onere di bonifica ambientale del sito per euro 3.429.140,00, è stata effettuata, in via amministrativa, con decreto dirigenziale n. 13827 in data 20 marzo 2017 del Comune di Treviglio, con cui è stato approvato il progetto di bonifica ambientale; (iii) che dei predetti costi si era fatta carico la società TE.AM. s.p.a., all'uopo rilasciando polizza fideiussoria n. 79577850 rilasciata da Allianz s.p.a. a garanzia dell'adempimento per l'importo di euro 1.714.570,00, pari al 50% del costo stimato per l'intervento.

Viepiù che nelle premesse in fatto della nota di trasmissione delle perizia di stima ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. n. 327/2001, commi 3 e 4, ai fini della condivisione dell'indennità di cessione volontaria, si specifica chiaramente al punto 29 che rimangono fermi gli oneri di ripristino ambientale.

Ne deriva quindi che il valore per l'acquisizione dell'area è di euro 1.300.000,00 lordi, mentre il valore per la bonificazione del sito è di euro 3.430.000,00, talché non si può certo ritenere che il primo sia un valore "al netto" degli oneri di bonifica, trattandosi di fattispecie diverse ed autonome, la prima avente come scopo il ristoro della proprietà incisa dall'esproprio, la seconda avente come fine il rispetto dell'obbligazione in capo al responsabile dell'inquinamento di sostenere la spesa della bonifica, con la coobbligazione della proprietà dell'area, limitatamente al valore del sito a seguito degli interventi di ripristino posti in essere dall'autorità competente.

In questo senso, deve pure rilevarsi che l'ente comunale mantiene nelle proprie mani la polizza fideiussoria n. 79577850 rilasciata da Allianz S.p.a. a garanzia dell'adempimento della bonifica dell'area, per l'importo di euro 1.714.570,00, pari al 50% del costo stimato per l'intervento di bonifica di complessivi euro 3.429.140,00, e né si è assunta formalmente l'impegno a restituirla o comunque a non escuterla.



Allo stato degli atti deve dunque prendersi atto della sussistenza del rischio di escussione della predetta polizza, rischio potenzialmente idoneo ad elidere l'attivo concordatario.

Di tale circostanza la proposta ed il piano non hanno tenuto nessun conto.

In questo senso l'operato della società è censurabile sotto due differenti profili: da un lato, per aver omesso l'esistenza della predetta polizza in sede di presentazione della proposta e del piano, e successivamente, nonostante i rilievi del commissario, per non aver appostato alcun fondo rischi in sede di modifica della proposta e del piano medesimo, sul presupposto del tutto soggettivistico del rilascio della stessa da parte dell'ente, non suffragato da alcun elemento oggettivo dal quale inferire effettivamente l'intendimento del Comune a non escutere la garanzia.

La mancata appostazione di uno specifico fondo rischi condanna quindi il concordato ad una manifesta inettitudine a soddisfare nella misura prevista i privilegiati e a soddisfare in misura sia pur minima i chirografari.

Vieppiù che nel caso di specie è stato pure ridotto il fondo rischi generico da euro 810.000,00 ad euro 28.000,00.

Ne consegue che a fronte di un'importante riduzione dell'attivo concordatario da euro 1.936.418,56 ad euro 1.066.418,56, a pressoché parità di fabbisogno concordatario, la società afferma di potere garantire il medesimo risultato in termini di pagamento integrale dei creditori privilegiati non aderenti agli accordi ex art. 177 l. fall. e dei creditori chirografari nella soglia di legge del 20%, sostanzialmente sulla base di un'impropria riduzione del fondo rischi generico.

La circostanza pare di difficile realizzazione, posto che pure a fronte della riduzione del fondo rischi, non vi sono ragioni che rendono verosimile come possa essere garantita la medesima percentuale di soddisfazione del ceto creditorio a fronte di una significativa riduzione dell'attivo concordatario.

In conclusione, la proposta ed il piano per come da ultimo modificati non consentono di superare i rilievi critici rappresentati dal commissario giudiziale, posto che per un verso la società debitrice non ha descritto puntualmente la propria situazione debitoria, di fatto marginalizzando un'esposizione debitoria di portata tendenzialmente esiziale per la tenuta stessa dell'ipotesi concordataria; per altro verso, non si è curata di rendere noto ai propri creditori il rischio di stravolgimento della fattibilità del piano connesso all'incidenza di tale passività; per altro verso ancora, non ha ritenuto di approntare un fondo rischi utile a dare copertura all'evenienza dell'escussione della polizza fideiussoria, peraltro riducendo quello generico precedentemente appostato.

Le ragioni anzi dette impongono al Collegio di revocare l'ammissione della proposta concordataria, non essendo stati i creditori correttamente edotti dell'effettiva consistenza e della reale situazione economica e giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa e competendo al Tribunale, nel controllo di legalità ad esso demandato, una verifica rigorosa a presidio della utilizzabilità in capo ai creditori medesimi di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta.

Si rileva infine che, alle argomentazioni svolte - di per sé già sufficienti a comportare la revoca dell'ammissione al concordato - se ne affianca un'altra ulteriore.

In ragione delle circostanze emerse, l'attestazione allegata alla documentazione ex art. 161 l. fall., si palesa, a sua volta, inadeguata a dotare i creditori di una corretta informativa.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che detta relazione, affinché possa corrispondere alla funzione che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori circa la veridicità dei dati



aziendali e la fattibilità del piano, deve essere chiara, aggiornata, logica, completa e congrua, deve dar conto con puntualità delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti in particolare nel giudizio di fattibilità (Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, Cass. 14 febbraio 2011 n. 3586 e Cass.9 marzo 2018, n. 5825).

La debitrice è esposta - e lo era già al momento dell'attestazione - al sorgere di situazioni suscettibili di elidere l'attivo concordatario.

Detta carenza nell'attestazione integra di per sé sola l'ipotesi di cui all'art. 173, comma 3, ultimo inciso, l. fall., mancando *ab origine* una condizione prescritta per l'ammissione al concordato, e precisamente non essendo stata prodotta un'attestazione plausibile circa la fattibilità del piano *ex art.161, comma 3, l.fall.*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 1521 del 2013, hanno rimarcato la primaria funzione informativa, nell'interesse del Tribunale e dei creditori dell'impresa in crisi, ricoperta dall'attestatore, il cui contributo deve essere completo, in modo tale che *«di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto»*, nel presupposto che *«i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni (...) al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore (...) e quindi il commissario giudiziale»*.

L'analisi delle condizioni di fattibilità presuppone, allora, la formulazione di un giudizio prognostico concreto ed effettivo sulla realizzabilità futura della prospettiva concordataria e solutoria intrapresa.

Qualora, come nella specie, sussista la probabile escussione della polizza fideiussoria, l'attestatore non può abdicare all'onere di ponderare il rischio di *execution* del piano e l'impatto di detto rischio in termini di attendibilità delle proiezioni economiche e patrimoniali - finanziarie prefigurate nel piano medesimo.

In ultima analisi, qualora la fattibilità del piano risulti, come nel caso che occupa, fortemente condizionata dal probabile verificarsi di specifici eventi futuri, l'attestazione si palesa lacunosa e inattendibile ove ometta detti eventi, anziché affrontarli ed esplicitarli.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve revocarsi l'ammissione alla procedura concordataria con conseguente esame delle istanze di fallimento proposte.

Il procedimento *ex art. 173 l.fall.* è un procedimento unico e complesso che può sfociare, in presenza di istanze di fallimento, nella declaratoria appunto di fallimento della società, senza necessità di ulteriori *sub* procedimenti. Questo si evince sia dal dato letterale del comma, che chiarisce che *«all'esito del procedimento»* il Tribunale provvede alla revoca dell'ammissione e alla dichiarazione di fallimento, sia dal modello procedimentale prescelto, che è quello disciplinato dall'art. 15 l. fall. e quindi lo stesso previsto per la declaratoria di fallimento (v. sul punto Cass. 23 giugno 2011 n. 13817).

In ordine all'istanza di fallimento proposta. questo Tribunale riscontra la propria competenza, ai sensi dell'art. 9, primo comma, l. fall., poiché la società debitrice ha sede in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 2.

Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l. fall., in quanto imprenditore commerciale che opera nel settore della progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art. 1 l. fall.

È manifesta la grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, già evidenziata nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistenza adeguati mezzi per farvi fronte.



È poi pacifico che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 15 ult. co. l.fall.

P.Q.M.

Visto l'art. 173 l. fall.

Revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di TE.AM. S.P.A.;

Visti gli artt. 5 e segg. l. fall.

dichiara il fallimento TE.AM. S.P.A., con sede legale in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 2, P.IVA 03035400161, in persona in persona del liquidatore Rovelli Corrado;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina Curatore il dott. Alberto Volpi;

ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 22.9.2021 ore 9.00;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 93 l. fall.;

ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1943 n. 267

Bergamo, così deciso il 9 giugno 2021

Il giudice estensore
dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

